

**Risposta ABI alla consultazione  
sulle disposizioni della Banca d'Italia  
in tema di  
"Riserve di capitale e  
strumenti macroprudenziali  
basati sulle caratteristiche  
dei clienti e dei finanziamenti"**

Giugno 2021

## Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana con il presente documento segnala alcune osservazioni alla proposta di modifica della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" (nel prosieguo, "Circolare") in tema di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti (c.d. *borrower based*).

In particolare, nei paragrafi che seguono si riportano alcune osservazioni sia per la parte relativa all'introduzione nell'ordinamento italiano della riserva di capitale per il rischio sistemico e al conseguente adeguamento della Circolare al quadro regolamentare europeo, sia relativamente alla definizione dell'impianto normativo per poter all'occorrenza introdurre misure macroprudenziali *borrower based*.

## Osservazioni relative alle misure in tema di riserve di capitale

Per quanto riguarda la riserva di capitale per il rischio sistemico, si rileva che la Banca d'Italia intende introdurla nell'ordinamento nazionale, nonostante non sia imposta dalla normativa europea e in un momento in cui l'assetto complessivo delle riserve di capitale è oggetto di riflessioni a livello internazionale.

Inoltre, posto che in questa fase non è in discussione l'applicazione della misura, si osserva che le proposte di modifica della circolare definiscono il quadro di riferimento per assumere i possibili interventi (destinatari, modalità di notifica, formule di calcolo) ma nulla dicono circa il processo di valutazione propedeutico alla decisione dell'Autorità. Sarebbe quindi opportuno che venissero fornite maggiori indicazioni al riguardo.

## Osservazioni in tema di misure *borrower based*

Riguardo alle misure *borrower-based*, si evidenzia l'opportunità che l'applicazione di tali misure sia, per quanto possibile, circoscritta alle sole situazioni per le quali è strettamente necessaria una limitazione dell'erogazione del credito, evitando ingiustificate e generalizzate iniziative di contrazione dei finanziamenti, per tipologia di operazione o area geografica.

Inoltre, anche tenendo conto del complesso quadro normativo che è andato definendosi nel tempo, a livello internazionale e nazionale, attraverso norme (quali, ad esempio, le Linee Guida EBA sulla *Loan Origination and Monitoring*)

che si pongono un obiettivo analogo a quello delle disposizioni in consultazione, ovvero di mantenere un adeguato livello qualitativo dei portafogli degli intermediari contenendo l'aumento dei NPL e di prevenire eventuali fenomeni patologici di eccesso di indebitamento da parte dei prenditori, è auspicabile che l'eventuale introduzione di limiti all'erogazione di nuovi finanziamenti rappresentasse una misura di *extrema ratio* cui ricorrere solo nell'ipotesi in cui tutte le altre misure di natura prudenziale o di altra natura fossero risultate insufficienti o inadeguate.

In relazione a quanto sopra, sarebbe necessario che ci sia massima trasparenza *ex ante* sulle fasi del processo decisionale relativo all'imposizione delle misure restrittive in discorso. In particolare, con riferimento:

- agli indicatori economici e finanziari da prendere in considerazione in relazione alle diverse tipologie di finanziamento,
- agli eventuali elementi definatori degli *stress test* utilizzati ai fini del monitoraggio delle vulnerabilità,
- ai criteri utilizzati per la scelta tra le diverse misure,
- all'individuazione del perimetro della loro applicazione.

Ciò consentirebbe anche agli operatori di monitorare costantemente il mercato, collaborando con l'Autorità nella rilevazione di possibili criticità.

Si sottolinea anche l'opportunità che vengano fornite indicazioni sulla tempistica intercorrente tra la decisione di applicazione delle misure *borrower based* e la loro applicazione, prevedendo un periodo congruo di tempo entro il quale le banche possano effettuare i necessari adeguamenti alle proprie procedure informatiche e alle politiche commerciali e di risk management.

Ciò anche in considerazione del fatto che ci potrebbero essere intermediari che, in relazione allo strumento finanziario del quale si intende contenere l'offerta, potrebbero non utilizzare lo specifico indicatore - considerato dalla Banca d'Italia - nel loro processo di valutazione del merito di credito

Infine, in merito alle singole misure macroprudenziali che la Banca d'Italia potrebbe adottare - (limiti al rapporto prestito/valore (LTV); limiti al rapporto prestito/reddito (LTI); limiti al rapporto debito/reddito (DTI); limiti al rapporto servizio del debito/reddito (DSTI); limiti al rapporto debito/ricchezza (leverage); limiti alla durata dei prestiti; vincoli ai requisiti di ammortamento dei prestiti) - si auspica che l'Autorità di Vigilanza, nel rispetto del principio di "proporzionalità" degli interventi, tenga conto della specificità/complessità delle diverse forme tecniche di crediti e del generale grado di "granularità" e di concentrazione dei rischi nei portafogli delle banche italiane.